

DM 07/06/1991 Num.206

Decreto Ministeriale 7 giugno 1991, n. 206 (in Gazz. Uff., 15 luglio, n. 164). -- Regolamento recante recepimento delle direttive comunitarie n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 riguardanti il settore sementiero.

Preambolo

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 che modifica le direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, nelle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ed il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva della Commissione n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva n. 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Considerato che le modifiche apportate dalle citate direttive n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988 e n. 89/2/CEE del 15 dicembre 1988 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi, devono essere recepite nella legislazione italiana e presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonché il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 29 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE in data 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/120/CEE del 14 gennaio 1987, recepita quest'ultima con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990);

Vista la direttiva n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/374/CEE del 13 luglio 1987;

Vista la direttiva n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/480/CEE del 9 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, modificata da ultimo dalla direttiva n. 86/155/CEE del 22 aprile 1986;

Vista la direttiva n. 70/458/CEE del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi modificata da ultimo dalla direttiva n. 87/481/CEE del 9 settembre 1987; Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con le citate direttive n. 66/400/CEE, n. 66/401/CEE, n. 66/402/CEE, n. 66/403/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 70/458/CEE sono state recepite nella legislazione italiana mediante l'adozione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e legge 20 aprile 1976, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto pertanto che occorre provvedere a dare attuazione alle citate direttive n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE ai sensi dell'art. 20, comma 1, della citata legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 26 aprile 1991;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Art. 1. 1. L'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 febbraio 1988, recepita con decreto ministeriale del 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) che ha modificato l'allegato 1 della direttiva n. 66/400/CEE del 14 giugno 1966, è modificato con l'aggiunta del seguente periodo al punto A - Barbabietole: <<I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065>>. 2. Dopo il primo comma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il comma seguente: <<Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in Vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065>>. 3. Ai sensi della decisione n. 89/540/CEE del 22 settembre 1989, concernente l'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo ai fini della certificazione, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma: <<Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. La durata di un esperimento non deve superare 7 anni>>. 4. L'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è modificato come segue: <<Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di barbabietola raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, conformemente a quanto previsto dall'art. 10-bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C. Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria>>. 5. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera C, a, è modificato come segue: <<4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varietà indicata almeno in caratteri latini;>>. 6. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, è modificato come segue: <<4) specie indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;>>. 7. All'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente paragrafo III - Barbabietola: <<Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro. A) Indicazioni prescritte per l'etichetta: -- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. -- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. -- Varietà, indicata almeno in caratteri latini. -- Categorie. --

Numero di riferimento del campo o della partita. -- Peso netto o lordo dichiarato. -- La menzione "sementi non definitivamente certificate". B) Colore dell'etichetta. L'etichetta è di colore grigio. C) Indicazione prevista per il documento. -- Autorità che rilascia il documento. -- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero. -- Varietà, indicata almeno in caratteri latini. -- Categoria. -- Numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. -- Numero di riferimento del campo o della partita. -- Superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento. -- Quantità di sementi raccolte e numero dei colli. -- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono. -- Se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi>>.

Articolo 2

Art. 2. 1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 1, lettera a, dopo i termini <<Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex J. et K. Presl.>> sono inseriti i termini:

<<Bromus catharticus Vahl BromoBromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska>>.

2. Nell'allegato 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, punto 2, dopo i termini <<Brassica oleracea L. convar. acephala (DC). Alef. var medullosa Thell+var. viridis L.>> è aggiunto il termine:

<<Phacelia tanacetifolia BenthFacelia>>.

3. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera C, II è aggiunto il seguente punto 3: <<I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, compresi i miscugli, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065>>. 4. L'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: <<4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà indicata almeno in caratteri latini>>. 5. Nell'allegato 5, I, B, a, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente periodo: <<Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi>>. 6. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è modificato come segue: <<Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 6, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante foraggere raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10-bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto un Paese terzo, e raccolte in, un Paese terzo, debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria>>. 7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera B, alla prima colonna della tabella, dopo i termini <<Brassica Spp.>> sono inseriti ogni volta i termini <<Phacelia tanacetifolia>>. 8. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre

fissate dagli allegati 6, I, B e 7, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni>>. 3. L'art. 22, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene così modificato: <<Sementi certificate (scagliola diversa dagli ibridi, segale, sorgo, erba sudanese, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta)>>. 4. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera D viene così modificato: <<Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi)>>. 5. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la lettera E viene così modificata: <<Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi)>>. 6. All'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma: <<Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura>>. 7. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il seguente comma: <<Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa nei limiti sopraddetti, questo elemento nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096>>. 8. Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente: <<Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CEE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera B - Cereali, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di cereali raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera A, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera B - Cereali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria>>. 9. Nell'allegato 7, A, punto 2 (tabella), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, prima della linea Zea mays è inserito il testo seguente: <<Triticosecale, varietà ad autofecondazione: -- per la produzione di sementi base 50 m>>. -- per la produzione di sementi certificate 20 m>>. 10. Nell'allegato 7, A - Cereali, del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto B (numero di ispezioni in campo), alla lettera a), dopo il termine <<Phalaris canariensis>> è inserito il termine <<Triticale>>. 11. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, punto A, dopo i termini <<Triticum spelta>>, sono inseriti i termini <<comunque diverso dagli ibridi>>. 12. Nell'allegato 6, I, B - Cereali, del decreto del

Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A è inserito il punto A-bis con il seguente testo: <<A-bis. Varietà di Triticum secale ad autofecondazione.

Purezza minima Categoria varietale (%) ----- Sementi di base 99,7 Sementi certificate, 1ª generazione 99,0 Sementi certificate, 2ª generazione 98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065>>. 13. Nell'allegato 6, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera B - Cereali, A-Tavola, modificata dalla direttiva n. 88/95/CEE dell'8 gennaio 1988 recepita con decreto ministeriale 27 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 1990) dopo la linea Sorghum spp è inserito il testo seguente:

----- --1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|225|226|227|228|229|230|231|232|233|234|235|236|237|238|239|240|241|242|243|244|245|246|247|248|249|250|251|252|253|254|255|256|257|258|259|260|261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|272|273|274|275|276|277|278|279|280|281|282|283|284|285|286|287|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|320|321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335|336|337|338|339|340|341|342|343|344|345|346|347|348|349|350|351|352|353|354|355|356|357|358|359|360|361|362|363|364|365|366|367|368|369|370|371|372|373|374|375|376|377|378|379|380|381|382|383|384|385|386|387|388|389|390|391|392|393|394|395|396|397|398|399|400|401|402|403|404|405|406|407|408|409|410|411|412|413|414|415|416|417|418|419|420|421|422|423|424|425|426|427|428|429|430|431|432|433|434|435|436|437|438|439|440|441|442|443|444|445|446|447|448|449|450|451|452|453|454|455|456|457|458|459|460|461|462|463|464|465|466|467|468|469|470|471|472|473|474|475|476|477|478|479|480|481|482|483|484|485|486|487|488|489|490|491|492|493|494|495|496|497|498|499|500|501|502|503|504|505|506|507|508|509|510|511|512|513|514|515|516|517|518|519|520|521|522|523|524|525|526|527|528|529|530|531|532|533|534|535|536|537|538|539|540|541|542|543|544|545|546|547|548|549|550|551|552|553|554|555|556|557|558|559|560|561|562|563|564|565|566|567|568|569|570|571|572|573|574|575|576|577|578|579|580|581|582|583|584|585|586|587|588|589|590|591|592|593|594|595|596|597|598|599|600|601|602|603|604|605|606|607|608|609|610|611|612|613|614|615|616|617|618|619|620|621|622|623|624|625|626|627|628|629|630|631|632|633|634|635|636|637|638|639|640|641|642|643|644|645|646|647|648|649|650|651|652|653|654|655|656|657|658|659|660|661|662|663|664|665|666|667|668|669|670|671|672|673|674|675|676|677|678|679|680|681|682|683|684|685|686|687|688|689|690|691|692|693|694|695|696|697|698|699|700|701|702|703|704|705|706|707|708|709|710|711|712|713|714|715|716|717|718|719|720|721|722|723|724|725|726|727|728|729|730|731|732|733|734|735|736|737|738|739|740|741|742|743|744|745|746|747|748|749|750|751|752|753|754|755|756|757|758|759|760|761|762|763|764|765|766|767|768|769|770|771|772|773|774|775|776|777|778|779|780|781|782|783|784|785|786|787|788|789|790|791|792|793|794|795|796|797|798|799|800|801|802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813|814|815|816|817|818|819|820|821|822|823|824|825|826|827|828|829|830|831|832|833|834|835|836|837|838|839|840|841|842|843|844|845|846|847|848|849|850|851|852|853|854|855|856|857|858|859|860|861|862|863|864|865|866|867|868|869|870|871|872|873|874|875|876|877|878|879|880|881|882|883|884|885|886|887|888|889|890|891|892|893|894|895|896|897|898|899|900|901|902|903|904|905|906|907|908|909|910|911|912|913|914|915|916|917|918|919|920|921|922|923|924|925|926|927|928|929|930|931|932|933|934|935|936|937|938|939|940|941|942|943|944|945|946|947|948|949|950|951|952|953|954|955|956|957|958|959|960|961|962|963|964|965|966|967|968|969|970|971|972|973|974|975|976|977|978|979|980|981|982|983|984|985|986|987|988|989|990|991|992|993|994|995|996|997|998|999|1000|1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010|1011|1012|1013|1014|1015|1016|1017|1018|1019|1020|1021|1022|1023|1024|1025|1026|1027|1028|1029|1030|1031|1032|1033|1034|1035|1036|1037|1038|1039|1040|1041|1042|1043|1044|1045|1046|1047|1048|1049|1050|1051|1052|1053|1054|1055|1056|1057|1058|1059|1060|1061|1062|1063|1064|1065|1066|1067|1068|1069|1070|1071|1072|1073|1074|1075|1076|1077|1078|1079|1080|1081|1082|1083|1084|1085|1086|1087|1088|1089|1090|1091|1092|1093|1094|1095|1096|1097|1098|1099|1100|1101|1102|1103|1104|1105|1106|1107|1108|1109|1110|1111|1112|1113|1114|1115|1116|1117|1118|1119|1120|1121|1122|1123|1124|1125|1126|1127|1128|1129|1130|1131|1132|1133|1134|1135|1136|1137|1138|1139|1140|1141|1142|1143|1144|1145|1146|1147|1148|1149|1150|1151|1152|1153|1154|1155|1156|1157|1158|1159|1160|1161|1162|1163|1164|1165|1166|1167|1168|1169|1170|1171|1172|1173|1174|1175|1176|1177|1178|1179|1180|1181|1182|1183|1184|1185|1186|1187|1188|1189|1190|1191|1192|1193|1194|1195|1196|1197|1198|1199|1200|1201|1202|1203|1204|1205|1206|1207|1208|1209|1210|1211|1212|1213|1214|1215|1216|1217|1218|1219|1220|1221|1222|1223|1224|1225|1226|1227|1228|1229|1230|1231|1232|1233|1234|1235|1236|1237|1238|1239|1240|1241|1242|1243|1244|1245|1246|1247|1248|1249|1250|1251|1252|1253|1254|1255|1256|1257|1258|1259|1260|1261|1262|1263|1264|1265|1266|1267|1268|1269|1270|1271|1272|1273|1274|1275|1276|1277|1278|1279|1280|1281|1282|1283|1284|1285|1286|1287|1288|1289|1290|1291|1292|1293|1294|1295|1296|1297|1298|1299|1300|1301|1302|1303|1304|1305|1306|1307|1308|1309|1310|1311|1312|1313|1314|1315|1316|1317|1318|1319|1320|1321|1322|1323|1324|1325|1326|1327|1328|1329|1330|1331|1332|1333|1334|1335|1336|1337|1338|1339|1340|1341|1342|1343|1344|1345|1346|1347|1348|1349|1350|1351|1352|1353|1354|1355|1356|1357|1358|1359|1360|1361|1362|1363|1364|1365|1366|1367|1368|1369|1370|1371|1372|1373|1374|1375|1376|1377|1378|1379|1380|1381|1382|1383|1384|1385|1386|1387|1388|1389|1390|1391|1392|1393|1394|1395|1396|1397|1398|1399|1400|1401|1402|1403|1404|1405|1406|1407|1408|1409|1410|1411|1412|1413|1414|1415|1416|1417|1418|1419|1420|1421|1422|1423|1424|1425|1426|1427|1428|1429|1430|1431|1432|1433|1434|1435|1436|1437|1438|1439|1440|1441|1442|1443|1444|1445|1446|1447|1448|1449|1450|1451|1452|1453|1454|1455|1456|1457|1458|1459|1460|1461|1462|1463|1464|1465|1466|1467|1468|1469|1470|1471|1472|1473|1474|1475|1476|1477|1478|1479|1480|1481|1482|1483|1484|1485|1486|1487|1488|1489|1490|1491|1492|1493|1494|1495|1496|1497|1498|1499|1500|1501|1502|1503|1504|1505|1506|1507|1508|1509|1510|1511|1512|1513|1514|1515|1516|1517|1518|1519|1520|1521|1522|1523|1524|1525|1526|1527|1528|1529|1530|1531|1532|1533|1534|1535|1536|1537|1538|1539|1540|1541|1542|1543|1544|1545|1546|1547|1548|1549|1550|1551|1552|1553|1554|1555|1556|1557|1558|1559|1560|1561|1562|1563|1564|1565|1566|1567|1568|1569|1570|1571|1572|1573|1574|1575|1576|1577|1578|1579|1580|1581|1582|1583|1584|1585|1586|1587|1588|1589|1590|1591|1592|1593|1594|1595|1596|1597|1598|1599|1600|1601|1602|1603|1604|1605|1606|1607|1608|1609|1610|1611|1612|1613|1614|1615|1616|1617|1618|1619|1620|1621|1622|1623|1624|1625|1626|1627|1628|1629|1630|1631|1632|1633|1634|1635|1636|1637|1638|1639|1640|1641|1642|1643|1644|1645|1646|1647|1648|1649|1650|1651|1652|1653|1654|1655|1656|1657|1658|1659|1660|1661|1662|1663|1664|1665|1666|1667|1668|1669|1670|1671|1672|1673|1674|1675|1676|1677|1678|1679|1680|1681|1682|1683|1684|1685|1686|1687|1688|1689|1690|1691|1692|1693|1694|1695|1696|1697|1698|1699|1700|1701|1702|1703|1704|1705|1706|1707|1708|1709|1710|1711|1712|1713|1714|1715|1716|1717|1718|1719|1720|1721|1722|1723|1724|1725|1726|1727|1728|1729|1730|1731|1732|1733|1734|1735|1736|1737|1738|1739|1740|1741|1742|1743|1744|1745|1746|1747|1748|1749|1750|1751|1752|1753|1754|1755|1756|1757|1758|1759|1760|1761|1762|1763|1764|1765|1766|1767|1768|1769|1770|1771|1772|1773|1774|1775|1776|1777|1778|1779|1780|1781|1782|1783|1784|1785|1786|1787|1788|1789|1790|1791|1792|1793|1794|1795|1796|1797|1798|1799|1800|1801|1802|1803|1804|1805|1806|1807|1808|1809|1810|1811|1812|1813|1814|1815|1816|1817|1818|1819|1820|1821|1822|1823|1824|1825|1826|1827|1828|1829|1830|1831|1832|1833|1834|1835|1836|1837|1838|1839|1840|1841|1842|1843|1844|1845|1846|1847|1848|1849|1850|1851|1852|1853|1854|1855|1856|1857|1858|1859|1860|1861|1862|1863|1864|1865|1866|1867|1868|1869|1870|1871|1872|1873|1874|1875|1876|1877|1878|1879|1880|1881|1882|1883|1884|1885|1886|1887|1888|1889|1890|1891|1892|1893|1894|1895|1896|1897|1898|1899|1900|1901|1902|1903|1904|1905|1906|1907|1908|1909|1910|1911|1912|1913|1914|1915|1916|1917|1918|1919|1920|1921|1922|1923|1924|1925|1926|1927|1928|1929|1930|1931|1932|1933|1934|1935|1936|1937|1938|1939|1940|1941|1942|1943|1944|1945|1946|1947|1948|1949|1950|1951|1952|1953|1954|1955|1956|1957|1958|1959|1960|1961|1962|1963|1964|1965|1966|1967|1968|1969|1970|1971|1972|1973|1974|1975|1976|1977|1978|1979|1980|1981|1982|1983|1984|1985|1986|1987|1988|1989|1990|1991|1992|1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|2028|2029|2030|2031|2032|2033|2034|2035|2036|2037|2038|2039|2040|2041|2042|2043|2044|2045|2046|2047|2048|2049|2050|2051|2052|2053|2054|2055|2056|2057|2058|2059|2060|2061|2062|2063|2064|2065|2066|2067|2068|2069|2070|2071|2072|2073|2074|2075|2076|2077|2078|2079|2080|2081|2082|2083|2084|2085|2086|2087|2088|2089|2090|2091|2092|2093|2094|2095|2096|2097|2098|2099|2100|2101|2102|2103|2104|2105|2106|2107|2108|2109|2110|2111|2112|2113|2114|2115|2116|2117|2118|2119|2120|2121|2122|2123|2124|2125|2126|2127|2128|2129|2130|2131|2132|2133|2134|2135|2136|2137|2138|2139|2140|2141|2142|2143|2144|2145|2146|2147|2148|2149|2150|2151|2152|2153|2154|2155|2156|2157|2158|2159|2160|2161|2162|2163|2164|2165|2166|2167|2168|2169|2170|2171|2172|2173|2174|2175|2176|2177|2178|2179|2180|2181|2182|2183|2184|2185|2186|2187|2188|2189|2190|2191|2192|2193|2194|2195|2196|2197|2198|2199|2200|2201|2202|2203|2204|2205|2206|2207|2208|2209|2210|2211|2212|2213|2214|2215|2216|2217|2218|2219|2220|2221|2222|2223|2224|2225|2226|2227|2228|2229|2230|2231|2232|2233|2234|2235|2236|2237|2238|2239|2240|2241|2242|2243|2244|2245|2246|2247|2248|2249|2250|2251|2252|2253|2254|2255|2256|2257|2258|2259|2260|2261|2262|2263|2264|2265|2266|2267|2268|2269|2270|2271|2272|2273|2274|2275|2276|2277|2278|2279|2280|2281|2282|2283|2284|2285|2286|2287|2288|2289|2290|2291|2292|2293|2294|2295|2296|2297|2298|2299|2300|2301|2302|2303|2304|2305|2306|2307|2308|2309|2310|2311|2312|2313|2314|2315|2316|2317|2318|2319|2320|2321|2322|2323|2324|2325|2326|2327|2328|2329|2330|2331|2332|2333|2334|2335|2336|2337|2338|2339|2340|2341|2342|2343|2344|2345|2346|2347|2348|2349|2350|2351|2352|2353|2354|2355|2356|2357|2358|2359|2360|2361|2362|2363|2364|2365|2366|2367|2368|2369|2370|2371|2372|2373|2374|2375|2376|2377|2378|2379|2380|2381|2382|2383|2384|2385|2386|2387|2388|2389|2390|2391|2392|2393|2394|2395|2396|2397|2398|2399|2400|2401|2402|2403|2404|2405|2406|2407|2408|2409|2410|2411|2412|2413|2414|2415|2416|2417|2418|2419|2420|2421|2422|2423|2424|2425|2426|2427|2428|2429|2430|2431|2432|2433|2434|2435|2436|2437|2438|2439|2440|2441|2442|2443|2444|2445|2446|2447|2448|2449|2450|2451|2452|2453|2454|2455|2456|2457|2458|2459|2460|2461|2462|2463|2464|2465|2466|2467|2468|2469|2470|2471|2472|2473|2474|2475|2476|2477|2478|2479|2480|2481|2482|2483|2484|2485|2486|2487|2488|2489|2490|2491|2492|2493|2494|2495|2496|2497|2498|2499|2500|2501|2502|2503|2504|2505|2506|2507|2508|2509|2510|2511|2512|2513|2514|2515|2516|2517|2518|2519|2520|2521|2522|2523|2524|2525|2526|2527|2528|2529|2530|2531|2532|2533|2534|2535|2536|2537|2538|2539|2540|2541|2542|2543|2544|2545|2546|2547|2548|2549|2550|2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557|2558|2559|2560|2561|2562|2563|2564|2565|2566|2567|2568|2569|2570|2571|2572|2573|2574|2575|2576|2577|2578|2579|2580|2581|2582|2583|2584|2585|2586|2587|2588|2589|2590|2591|2592|2593|2594|2595|2596|2597|2598|2599|2600|2601|2602|2603|2604|2605|2606|2607|2608|2609|2610|2611|2612|2613|2614|2615|26

della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e, b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti. 2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi, b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti>>. 3. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto A è aggiunto il seguente paragrafo: <<I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096>>. 4. L'allegato 5, I, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così modificato: <<4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini>>. 5. Nell'allegato 5, I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla lettera E è inserito il seguente punto 5-bis: <<Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi>>. 6. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, viene modificato come segue: <<Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera D, del medesimo decreto per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera C. Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa categoria>>. 7. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, Oleaginose e da fibra (tabella), sono soppressi i termini: <<Helianthus annuus>>. 8. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, Oleaginose e da fibra (tabella), è aggiunto il testo seguente:

12 Helianthus annuus per la produzione di sementi di base di ibridi 1.500 m per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi 750 m per la produzione di sementi certificate 500 m

9. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente: <<3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di Helianthus annuus, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride di Helianthus annuus le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti compresa maschio sterilità o ristorazione della fertilità. In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp e gli ibridi di Helianthus annuus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi

e *Gossypium* spp: il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alle varietà non può superare:

1 per 30 m² per le sementi di base; 1 per m² per le sementi certificate.

B. Ibridi di *Helianthus*: a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base: i) linea inbred 0,2; ii) ibridi semplici--genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorchè il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,2; --genitore femminile 0,5; bb) per la produzione di sementi certificate: --componente maschile, piante che hanno emesso polline allorchè il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,5; --componente femminile 1,0

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti: aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile; bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5; cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibile come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5; dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 6, I, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti>>. 10. Nell'allegato 7, lettera E, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, al punto 5, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente: <<Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione sul campo di produzione. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni sul campo di produzione>>. 11. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, I, lettera D, I, dopo il punto 1 è inserito il testo seguente: <<1-bis). Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, paragrafo 3, lettera B, b, dd, devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschio sterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschili sterili ed il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1>>. 12. L'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a, è così modificato: <<4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini>>. 13. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a, è aggiunta la frase seguente: <<Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative rispetto a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi>>. 14. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, a), è aggiunto il seguente punto: <<9-bis) Nel caso di varietà ibride o linee inbred per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 70/457/CEE, recepita nella legislazione nazionale con la legge 25 novembre 1971, n. 1096: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente"; per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente"; per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine "ibrido">>. 15. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, b, punto 5, è aggiunta la frase seguente: <<indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori in caratteri latini>>. 16. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera E, b), è aggiunta la frase seguente: <<Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi>>. 17. Nell'allegato 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1965, è aggiunto il seguente paragrafo III - Oleaginose e da fibra: <<Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta: -- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. -- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. -- Varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come

componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente". -- Categoria. -- Nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido". -- Numero di riferimento del campo e della partita. -- Peso netto o lordo dichiarato. -- La menzione "sementi non definitivamente certificate". Le disposizioni contenute al 2° alinea sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. -- Autorità che rilascia il documento. -- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini. -- Varietà, indicata almeno in caratteri latini. -- Categoria. -- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. -- Numero di riferimento del campo o della partita. -- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. -- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli. -- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate. -- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi. -- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi>>.

Articolo 6

Art. 6. 1. All'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: <<Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali>>. 2. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 3 è aggiunto il testo seguente: <<L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096>>. 3. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il comma 4 è aggiunto il testo seguente: <<Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame>>. 4. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente: <<La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali>>.

Articolo 7

Art. 7. 1. Nell'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo i termini:

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongyloides Cavolo rapasano inseriti i termini: Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Cavolo cinese

Il termine cicoria è sostituito da <<cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)>> e dopo i termini:

Cichorium intybus L. (partim) Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) sono inseriti i termini: Cichorium intybus L. (partim) Cicoria industriale

2. All'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il punto a diventa a-bis e viene inserito il seguente punto a: <<i diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195>>. 3. All'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, I, al punto 1 è inserito il testo seguente: <<Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente>>. 4.

All'art. 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il secondo alinea è aggiunto il testo seguente: <<-- nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche attuate con legge 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure>>. 5. All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è aggiunto il testo seguente: <<Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065>>. 6. L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, primo capoverso, è sostituito dal testo seguente: <<Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A. Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato

6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica>>. 7. L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo capoverso, è sostituito dal testo seguente: <<In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice. Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale. Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prima di tale data>>. 8. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, dopo il terzo capoverso è inserito il testo seguente: <<Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 20 aprile 1976, n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio>>.

Articolo 8

Art. 8. 1. All'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente comma: <<Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo>>. 2. All'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente periodo: <<Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui al primo comma del medesimo art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195. La durata di un esperimento non dovrà superare 7 anni>>. 3. L'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, è così modificato: <<5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi; 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;>>. 4. All'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, il testo dei primi due commi è sostituito dal seguente: <<Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera b, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1055, II, lettera A per la stessa categoria. Allorchè in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro Stato membro e destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis, lettere A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, nonchè accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera C. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera c), della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolta in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera c), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria>>. 5. Nell'allegato 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera B è aggiunto il seguente punto:

<<3)Cicoria industriale a) Rispetto ad altre specie dello stesso genere osottospecie1000 m b) Rispetto ad altre varietà dicicoria industrialeper le sementi di base 600 mper le sementi certificate 300 m>>.

6. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, punto 2, i termini <<Beta vulgaris (specie Cheltenham beet)>> sono sostituiti da <<Beta vulgaris (Cheltenham beet)>>

ed i termini <<Beta vulgaris (tutte le specie)>> sono sostituiti da <<Beta vulgaris (diversa dalla Chaltenham beet)>>. 7. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A, punto 2 (tabella), dopo <<Cichorium intybus>> sono aggiunti i termini <<(partim) cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)>> e dopo le linee <<Brassica oleracea (altre specie) e Cichorium intybus (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a forma larga)>> sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

Brassica pekinensis 7597 1 e Cichorium intybus (partim) 8097 1 (cicoria industriale)

8. Nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera F, (peso minimo del campione) dopo <<Chicorium intybus>> sono aggiunti i termini <<(partim) cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)>> e dopo le linee <<Brassica oleracea e Cichorium intybus (partim) cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a forma larga)>> sono inserite rispettivamente le linee seguenti:

Brassica pekinensis 20 e Cichorium intybus (partim) (cicoria industriale) 50

9. L'allegato 1, legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera A, a, è così modificato: <<5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi. 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;>>. 10. Nell'allegato 1, legge 20 aprile 1976, n. 195, A, a, è aggiunto il seguente punto: <<12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente"; per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente"; per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine "ibrido">>. 11. L'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, a, è così modificato: <<4) specie, indicata almeno in caratteri latini; 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;>>. 12. Alla legge 20 aprile 1976, n. 195, è aggiunto il seguente allegato 1-bis: <<Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro. A. Indicazioni prescritte per l'etichetta -- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi. -- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini. -- Varietà indicata in caratteri latini. -- Categoria. -- Numero di riferimento del campo e della partita. -- Peso netto o lordo dichiarato. -- La menzione <<sementi non definitivamente certificate>>. B. Colore dell'etichetta. L'etichetta è di colore grigio. C. Indicazioni prescritte per il documento. -- Autorità che rilascia il documento. -- Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi. -- Varietà, indicata in caratteri latini. -- Categoria. -- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi. -- Numero di riferimento del campo o della partita. -- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento. -- Quantità delle sementi raccolte e numero dei colli. -- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono. -- Se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi>>.

Articolo 9

Art. 9. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.